

dpr10 gennaio 1957 n 3

testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
statuto degli impiegati civili dello Stato

...omissis...

articolo 68

**aspettativa per infermità - equo indennizzo per perdita della integrità fisica
dipendente da causa di servizio**

23) [L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.

L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari. Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi e alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato (24).

Avverso le deliberazioni del collegio medico e delle commissioni mediche ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n 603 e 15 aprile 1928, n 1029, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati (25)] (25/a).

articolo 69

aspettativa per motivi di famiglia

L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.

L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese e ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

articolo 70
cumulo di aspettative

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

articolo 71**dispensa dal servizio per infermità**

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'articolo 68 o dall'articolo 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130.

note

(23) Vedi gli articoli 30 e seguenti, dpr 3 maggio 1957, n 686.

(24) La legge 27 luglio 1962, n 1116 reca:

articolo 1 La norma di cui all'articolo 68, comma ottavo, del testo unico approvato con dpr 10 gennaio 1957, n 3, va intesa nel senso che le spese di cura ivi contemplate sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 1 novembre 1957, n 1140, sono a carico delle amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

articolo 2 Per il rimborso al personale delle spese di cui ai precedenti articoli provvedono le amministrazioni interessate o gli enti assistenziali competenti secondo criteri stabiliti con decreti del presidente del consiglio dei ministri di concerto con il ministro per il tesoro; per il personale dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati di concerto anche con il ministro per la difesa.

Con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità per il regolamento dei rapporti tra le amministrazioni e gli enti suddetti.

Con dpr 3 luglio 1965 e con dpr 5 luglio 1965, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta ufficiale 1 ottobre 1965, n 247, e 30 settembre 1965, n 246, sono state emanate norme per l'applicazione della legge 27 luglio 1962, n 1116, e della legge 1 novembre 1957, n 1140 richiamata nell'articolo 1 della legge su riportata.

(25) Per le impugnative, vedi, anche, il dpr 11 febbraio 1961, n 257. (25/a) abrogato dall'articolo 11, dpr 20 aprile 1994, n 349.

